

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA PISANA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PISA

FONDAZIONE STELLA MARIS IRCCS

ACCORDO ATTUATIVO DEL PROTOCOLLO D'INTESA REGIONE
TOSCANA / FONDAZIONE STELLA MARIS (D.G.R. 339/2005)

L'anno 2010 (duemiladieci) il giorno 16 del
mese di ~~Settembre~~ in Pisa, presso

TRA

l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana (cod.
fisc./ part. IVA 01310860505), di seguito indicata
anche come AOUP, legalmente rappresentata dal Dott.
Carlo Rinaldo Tomassini, nato a Gaiole in Chianti
(SI) il 18 febbraio 1955, domiciliato per la
carica in Pisa - Via Roma 67, che interviene,
stipula ed agisce non in proprio, ma nella sua
qualità di Direttore Generale dell'Azienda
medesima, in esecuzione della pertinente
deliberazione n. 898 del 13/08/2010 ;

E

La Fondazione Stella Maris, Istituto di Ricovero e
Cura a Carattere Scientifico di diritto privato
(cod. fisc. part. IVA 00126240506), di seguito
denominata anche come Fondazione o IRCCS, in
persona dell'Avv. Giuliano Maffei nato a Pontedera
(PI) il 20 luglio 1958, domiciliato per la carica



[Handwritten signature]




[Handwritten signature]

in San Miniato (Pisa), Piazza della Repubblica, 13, il quale interviene, stipula ed agisce non in proprio, ma in qualità di Presidente e Legale Rappresentante in conformità ai poteri a lui conferiti dallo Statuto della Fondazione deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 20 maggio 2000 ed approvato dalla Prefettura di Pisa in data 13 aprile 2001


E

L'Università degli Studi di Pisa, di seguito denominata anche Università, in persona del Prof. Marco Pasquali, nato a Cremona (CR) il 2 marzo 1947, domiciliato per la carica in Pisa Lungarno Pacinotti 43, il quale interviene stipula ed agisce non in proprio, ma in qualità di Magnifico Rettore dell'Università di Pisa, ~~in esecuzione della pertinente delibera del Consiglio di Amministrazione n. del e della delibera del Senato Accademico n. del~~



PREMESSO

a) Che l'art. 2, comma 5, del Decreto Legislativo n° 517/1999 prevede che l'Università concordi con la Regione, nell'ambito dei protocolli d'intesa, l'utilizzazione, tramite l'Azienda di riferimento, di specifiche strutture assistenziali private




accreditate;

b) Che con delibera n° 339 del 28/02/2005 è stato approvato dalla Giunta Regionale della Toscana lo Schema di Protocollo d'Intesa tra la Regione Toscana e la Fondazione Stella Maris e direttive alle Aziende Sanitarie, Protocollo successivamente firmato congiuntamente in data 6/04/2005 dal Presidente della Giunta Regionale e dal Presidente della Fondazione;

c) che in data 19/10/2006 è stata stipulata tra AOUP, Università degli Studi di Pisa e Fondazione Stella Maris una convenzione che regola i reciproci apporti per lo svolgimento di attività di assistenza, di didattica, di ricerca e di formazione, con i connessi aspetti giuridici ed economico- finanziari;

d) Che detta convenzione, pervenuta a scadenza in data 31/03/2008, è stata prorogata fino al 31/03/2010 e che l'attività oggetto di collaborazione è di fatto proseguita per comune volontà delle parti contraenti anche oltre il 01/04/2010, nelle more delle procedure finalizzate all'aggiornamento e al rinnovo;

e) Che la Fondazione è stata riconosciuta come Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]


(IRCCS) di diritto privato, con Decreto Interministeriale in data 15/06/1973, riconfermato in data 18/06/1991, in data 17/02/2005, ed in data 11/12/2009 ex art. 19 D.Lgs. 288/2003;

f) Che il protocollo d'Intesa Regione Toscana-Stella Maris di cui al precedente punto b) attribuisce la funzione operativa regionale ospedaliera di neuropsichiatria infantile alla Fondazione Stella Maris;


g) Che la Delibera della Giunta Regionale Toscana n°. 1018 del 11/10/2004 riconosce compatibile con gli indirizzi della programmazione regionale la realizzazione, da parte della Fondazione Stella Maris, di attività di ricovero ospedaliero nella disciplina di Neuropsichiatria Infantile per 58 posti letto, di cui 10 per riabilitazione di gravi disabilità in età evolutiva, nel Presidio di Calambrone;

h) Che a seguito di quanto esposto al precedente punto c) la Fondazione ha ottenuto il rinnovo nominativo della autorizzazione ex L.R. 8/1999 ed ha ottenuto l'accreditamento istituzionale con decreto dirigenziale della Giunta Regionale Toscana n° 3067 del 22/06/2007;

i) Che, sempre secondo il disposto della D.G.R.T.



A handwritten signature in black ink.



n° 1018 del 11/10/2004, la Fondazione è impegnata a mettere a disposizione i posti letto ospedalieri per le attività assistenziali della Neuropsichiatria Infantile universitaria pisana e l'AOUP è impegnata ad utilizzare, per le medesime attività assistenziali della Neuropsichiatria Infantile Universitaria, il presidio di Calambrone della Fondazione;


j) Che il citato Protocollo d'Intesa Regione Toscana- Stella Maris prevede molteplici attività di collaborazione nell'ambito assistenziale, della ricerca e della formazione, stabilendo, nell'allegato B, che quanto previsto venga attuato mediante la stipula con l'AOUP di relativo accordo attuativo;

k) che nel medesimo allegato B al citato Protocollo d'Intesa sono contenute le linee di indirizzo per la stipula del presente accordo attuativo;

PREMESSO ALTRESI'

l) che l'Università ha istituito, con decorrenza dall'anno accademico 1975-1976, la cattedra di Neuropsichiatria Infantile presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia;

m) che all'interno della Facoltà di Medicina e Chirurgia e del Dipartimento di Medicina della



Procreazione e dell'Età Evolutiva dell'Università di Pisa sono presenti docenti e ricercatori universitari afferenti al settore scientifico disciplinare MED 39 (Neuropsichiatria Infantile);

n) che è necessario, anche in conseguenza del precedente punto h) che l'attività didattica e di ricerca universitaria del settore si avvalga delle strutture assistenziali e di ricerca della Fondazione;



o) che la necessità di collaborazione tra Fondazione e Università riguarda anche la presenza di altre discipline universitarie che costituiscono settori di ricerca affini ai precedenti

VISTO

a) Il Decreto Legislativo n° 517/1999 ed il relativo Atto di Indirizzo e Coordinamento di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/05/2001;

b) La vigente convenzione tra Regione Toscana e Università di Pisa, Firenze e Siena per le Facoltà di Medicina;

c) Lo Statuto della Fondazione Stella Maris che prevede tra gli scopi sociali la ricerca scientifica e pedagogico-sociale nel settore della Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza;



d) Il Piano Sanitario Regionale 2008-2010 nei punti 8.5.1. ('Università') e 8.5.3. ('Gli Istituti Scientifici');

e) Il Decreto Legislativo n.288/2003 (Riordino degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico),

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

TITOLO I : ASPETTI GENERALI

Art. 1 - Oggetto della convenzione


1. Costituiscono oggetto della presente convenzione:

a) l'attività di assistenza ospedaliera in regime di ricovero e ambulatoriale svolta dalla Fondazione nel settore specialistico della Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza (D.G.R.T. n. 784/2004 e 1018/2004);

b) gli apporti reciproci nel settore assistenziale che consentano il pieno esercizio della funzione regionale attribuita con particolare riferimento:

b. 1) all'utilizzo a titolo oneroso da parte della Fondazione delle attività e dei servizi specialistici propri dell'AOUP;

b. 2) al necessario contributo, parimenti a titolo oneroso, della neuropsichiatria infantile al



complesso delle attività cliniche svolte dall'AOUN
stessa;

b. 3) allo svolgimento di funzioni assistenziali
specifiche, ed in particolare all'attuazione della
funzione relativa al planning pre - chirurgico
nella epilessia infantile;



c) la previsione di accordi specifici per la
fruizione da parte dell'AOUN di prestazioni dei
Laboratori di Neurochimica e Neurogenetica della
Fondazione stessa;

d) l'istituzione, ai sensi del Protocollo d'Intesa
Regione - Stella Maris (DGRT 339/2005), di un
organismo paritetico incaricato di effettuare il
monitoraggio sull'appropriatezza dell'attività
assistenziale di Neuropsichiatria Infantile, di
ricovero e ambulatoriale, svolta dalla Fondazione;

e) i rapporti di collaborazione reciproca utili
allo sviluppo delle comuni finalità di ricerca ed
al trasferimento dei risultati al sistema sanitario
anche attraverso la realizzazione di iniziative
pubbliche di comunicazione;

f) i rapporti di collaborazione nel campo della
didattica, nel rispetto della autonomia
dell'ordinamento universitario;

g) i rapporti di collaborazione nel campo della



formazione e aggiornamento del personale, anche in relazione alla programmazione di Area Vasta;

h) le modalità e i contenuti di concertazione relativamente al conferimento degli incarichi di direzione del DAI di Neuroscienze dell'età evolutiva e delle relative strutture complesse, operanti presso la Fondazione;

i) i rapporti economico-finanziari, con riferimento a: i. 1) quelli, in generale, tra il Servizio Sanitario Regionale e la Fondazione per lo svolgimento della funzione regionale; i. 2) i rapporti economici per lo scambio dei servizi;

J) l'assorbimento nel presente accordo dei contenuti e delle materie finora regolamentati attraverso accordi diretti tra Università di Pisa e Fondazione, fatta salva l'autonomia universitaria nel campo della didattica;

k) le attività in comune relativamente alla ricerca, alla didattica ed all'attività assistenziale connessa, in coerenza con l'assetto istituzionale e organizzativo dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana, il cui scopo essenziale è quello dello svolgimento unitario e coordinato delle funzioni di assistenza, didattica e ricerca;



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

confronti di aventi diritto residenti in Toscana o in territorio extraregionale, stranieri e paganti in proprio;

4. Il tetto complessivo annuale per le attività di ricovero per aventi diritto residenti in Toscana è fissato per le singole attività codice 33 e codice 75 secondo il seguente prospetto: -Codice 75: 120; - Codice 33: 680; - Tetto complessivo annuale: 800


5. L'AOUP prende atto che l'attività di ricovero viene svolta dalla Fondazione con la seguente dotazione di posti letto:

	Codice	Codice	Totale
Ricovero ordinario	30	7	37
Day Hospital	18	3	21
Totale	48	10	58

6. L'accesso alle prestazioni, di ricovero e specialistiche ambulatoriali, erogate dalla Fondazione è subordinato alle modalità prescritte dalla normativa nazionale e regionale per le Aziende Sanitarie;

Art.3 Apporti reciproci nel settore assistenziale

1. Per l'espletamento delle attività assistenziali oggetto della presente convenzione o di supporto



l) le modalità di partecipazione del personale universitario e del personale della Fondazione al raggiungimento delle finalità di cui sopra, la composizione del personale universitario convenzionato interessato, le modalità di attribuzione delle loro funzioni nelle attività comuni, i rispettivi diritti e doveri;

m) le modalità di utilizzazione di ambienti ed attrezzature da parte della Fondazione e dell'Università.



TITOLO II : ATTIVITA' ASSISTENZIALE

Art.2 - Attività di assistenza ospedaliera

1. La Fondazione eroga le prestazioni assistenziali nel settore specialistico della Neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza in regime di ricovero ospedaliero (ordinario e day hospital), nonché in regime ambulatoriale;

2. Le prestazioni assistenziali di ricovero sono relative all'attività codice 33 (Neuropsichiatria Infantile) e codice 75 (Neuroriabilitazione); le prestazioni specialistiche ambulatoriali attengono alle branche specialistiche proprie delle finalità statutarie della Fondazione, accreditate dalla Regione Toscana;

3. Le prestazioni assistenziali sono erogate nei




regolamenti della Fondazione, e verranno recepiti in apposito accordo aziendale; tale accordo verrà approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione e trasmesso all'AOUN per il recepimento. I livelli economici della retribuzione di risultato parte fissa e parte variabile sono quelli stabiliti dai contratti pubblici e dagli accordi aziendali interni dell'AOUN.

2. La Fondazione assicura al personale assegnato la disponibilità di locali attrezzati adeguati allo svolgimento della propria attività, compresa quella *intromoenia*, secondo la regolamentazione dell'ente di appartenenza.

3. Il personale AOUN attualmente individuato che presta attività assistenziale o di supporto alla Fondazione è specificato nell'allegato 1 al presente atto con due voci dettagliate: 1 A) elenco personale SSN al 30/06/2010; 1 B) elenco personale dipendente dell'Università degli Studi di Pisa che presta attività assistenziale nell'ambito dell'AOUN, in virtù degli Accordi Attuativi tra AOUN e Università, al 30/06/2010.

Il successivo periodico aggiornamento di detti allegati potrà avvenire, ove necessario, con scambio di corrispondenza a firma dei legali




M


rappresentanti delle parti contraenti.

4. L'AOUP assicura alla Fondazione, tramite le competenti strutture organizzative professionali, l'approvvigionamento dei farmaci, dei dispositivi medici e dei materiali diagnostici di laboratorio necessari per l'erogazione delle prestazioni assistenziali oggetto della presente convenzione (di cui ai flussi SPA e SDO in coerenza con quanto previsto in tema di finanziamento dei ricoveri su territorio nazionale dal Protocollo di Intesa di cui alla Delibera GRT n° 339/2005) nelle coerenti quantità richieste dal Direttore Sanitario della Fondazione, mediante procedure concordate; i farmaci ed i dispositivi medici, inclusi quelli relativi alle attività codice 75, nonché i materiali diagnostici di laboratorio, sono dispensati dalla AOUP nei quantitativi di volta in volta richiesti dal Direttore Sanitario della Fondazione, con le modalità previste dalla vigente normativa;

5. Per consentire il pieno esercizio della funzione regionale, l'AOUP assicura alla Fondazione l'erogazione delle prestazioni cliniche, di laboratorio, strumentali sia presso l'AOUP, sia, qualora necessario, presso la Fondazione. Tali




A handwritten signature in black ink.



prestazioni sono richieste dalla Fondazione all'AOUP con modalità operative e modulistica che saranno concordate dalle rispettive Direzioni Sanitarie; l'AOUP si impegna ad erogare le suddette prestazioni nei modi e nei tempi previsti per i degenti ricoverati in strutture di pertinenza dell'Azienda medesima;

6. Per l'attività di ricovero ospedaliero codice 75 l'AOUP assicura alla Fondazione le prestazioni di cui al precedente punto 5) specificatamente secondo modalità e tempi compatibili con la gravità dei pazienti ricoverati. Tali modalità e tempi di accesso verranno concordati tra le due Direzioni Sanitarie nell'ambito di un protocollo codificato scritto, in attuazione della presente convenzione. Tale protocollo, da redigere entro 60 giorni dalla data di stipula della presente convenzione, dovrà prevedere una modalità automatica di aggiornamento annuale;

7. La Fondazione assicura le prestazioni specialistiche di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza necessarie alle attività cliniche complessivamente svolte dall'AOUP. L'erogazione di tali prestazioni, data la particolare tipologia dell'utenza per la quale sono richieste, può




avvenire anche presso le Unità Operative di Degenza interessate dell'AOUP. Dette prestazioni sono richieste dall'AOUP alla Fondazione, con modalità operative e modulistica che saranno concordate dalle rispettive Direzioni Sanitarie.

Art. 4 - Svolgimento di funzioni assistenziali specifiche


1 L'AOUP e la Fondazione Stella Maris predispongono e gestiscono in integrazione, sotto l'aspetto organizzativo e delle risorse rispettivamente dedicate, un percorso assistenziale per il paziente epilettico in età evolutiva necessitante di intervento neurochirurgico. Specificatamente la Fondazione attua la fase del percorso relativa al planning pre-chirurgico e alla riabilitazione post-chirurgica, mentre l'AOUP attua la fase propriamente neurochirurgica. Le modalità e tempi di accesso, oltreché le risorse organizzative, strutturali e tecnologiche dedicate rispettivamente dalle due Aziende, verranno concordati tra le due Direzioni Sanitarie nell'ambito di un protocollo codificato scritto, in attuazione della presente convenzione e da redigersi entro 60 giorni dalla stipula della presente convenzione ;

2 L'AOUP prende atto che, in base al Protocollo



d'Intesa Regione/Stella Maris vigente, un numero di 5 posti letto relativi alla attività del codice 33 viene dedicato a ricoveri di emergenza psichiatrica in età evolutiva nell'ambito del Pronto Soccorso Pediatrico Regionale di III livello. Tali ricoveri sono ricompresi nel tetto annuale per il codice previsto, esposto nel precedente art. 2. Per questa attività l'AOUN prende altresì atto che è stato siglato un accordo attuativo con l'Ospedale Meyer per l'erogazione di una quota finanziaria aggiuntiva al DRG del ricovero ordinario, per la copertura finanziaria relativa alle maggiori risorse necessarie. Per ognuno di questi ricoveri l'AOUN corrisponderà esclusivamente il valore dei relativi DRG'S del ricovero ordinario;

3 L'AOUN prende atto che, in base al protocollo d'intesa sopra citato, la Fondazione è sede in ambito regionale per l'attività di alta specialità riabilitativa (codice 75) per le gravi disabilità dell'età evolutiva, con l'attribuzione delle funzioni previste dalle Linee Guida del Ministero della Sanità sull'attività di riabilitazione (DM 7.5.1998). La Fondazione fornisce all'AOUN le prestazioni riabilitative necessarie per i pazienti in età evolutiva degenti presso i Dipartimenti



dell'AOUP. L'AOUP fornisce alla Fondazione il supporto per le integrazioni specialistiche previste per l'alta specialità riabilitativa. Le modalità di erogazione delle prestazioni di cui sopra sono indicate nel precedente articolo 3.

Art. 5 - Valorizzazione dell'attività

1 Le attività di ricovero svolte a favore dei residenti sul territorio nazionale ed extranazionale sono valorizzate secondo le modalità, gli importi ed i livelli tariffari vigenti per le Aziende Ospedaliere Universitarie. Al riguardo si prende atto che il Protocollo d'intesa tra la Regione Toscana e la Fondazione Stella Maris di cui alla citata DGRT 339/2005 garantisce che "tutte le attività svolte a favore dei soggetti residenti nel territorio nazionale sono remunerate secondo le modalità e gli importi del regime tariffario relativi delle attività assistenziali determinate dalla Regione Toscana".

2 Le prestazioni specialistiche ambulatoriali sono valorizzate sulla base del Nomenclatore tariffario vigente nella Regione Toscana;

3 La Fondazione svolge la funzione operativa di Neuropsichiatria Infantile e pertanto i medici operanti presso la stessa, nello svolgimento della



funzione per conto del Servizio Sanitario Regionale, sono tenuti ad utilizzare il ricettario regionale per la prescrizione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali;


Art. 6 - Flussi per l'attività di ricovero

La Fondazione, entro il giorno venti del mese successivo a quello corrente, trasmette all'AOUP, su apposito supporto informatico, i dati relativi alle schede nosologiche di dimissione ospedaliera (S.D.O.) dei ricoveri ordinari e di day hospital inclusi nel mese di riferimento;

Art. 7 - Quote di compartecipazione alla spesa da parte dell'assistito. Flussi per attività specialistica ambulatoriale

1. Le quote di compartecipazione alla spesa (ticket) eventualmente dovute dall'utente, sono riscosse dalla Fondazione, in conformità alla vigente normativa nazionale e regionale con l'osservanza della dovuta diligenza nella effettiva acquisizione delle somme;

2. La Fondazione, entro il giorno venti del mese successivo a quello corrente, trasmette all'AOUP, su apposito supporto informatico, i dati relativi alle attività specialistiche ambulatoriali effettuate. L'AOUP provvede alla trasmissione dei



medesimi dati alla Regione Toscana, per la conseguente valorizzazione ed accreditamento.

Art. 8 - Remunerazione dei servizi interaziendali



1. La Fondazione rimborsa per intero all'AOUP, i costi da questa sostenuti:

a) per la remunerazione del personale SSN dell'AOUP, impiegato presso la Stella Maris nell'ambito delle disposizioni vigenti a livello regionale e nazionale, ricompreso nell'elenco di cui all'allegato 1 voce 1 A) e sue s.m.i.;

b) per la quota parte assistenziale della remunerazione del personale universitario dell'AOUP impiegato presso la Stella Maris nell'ambito delle disposizioni vigenti a livello regionale e nazionale, ricompreso nell'elenco di cui all'allegato 1 voce 1 B) e s.m.i.;

Nel rimborso dei costi di cui ai due precedenti punti a) e b) non saranno ricompresi eventuali contributi in conto esercizio relativi agli aumenti contrattuali erogati dalla Regione.

c) per l'approvvigionamento, nelle quantità richieste dal Direttore Sanitario della Fondazione, dei farmaci, dei dispositivi medici e dei materiali diagnostici o di laboratorio esclusivamente necessari per l'erogazione delle prestazioni



assistenziali oggetto della presente convenzione;

2. I rimborsi di cui al precedente comma 1 saranno reciprocamente effettuati tra le parti previa emissione a cadenza trimestrale della pertinente documentazione contabile accompagnata da rendicontazione analitica dei costi sostenuti.

3. Le prestazioni richieste ed erogate secondo il disposto del precedente art.3 saranno reciprocamente fatturate dalla AOUP e dalla Fondazione con valori tariffari agevolati rispetto alle tariffe del tariffario aziendale in vigore. L'abbattimento è fissato nella misura del 15% per le prestazioni di laboratorio e nella misura del 10% per le altre prestazioni.

Relativamente alle prestazioni di genetica entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, le parti si impegnano a definire congiuntamente, sulla base dei costi sostenuti, una tariffa specifica per singolo protocollo e/o percorso diagnostico, che andrà a sostituire la percentuale di abbattimento sul tariffario aziendale. Detta tariffa sarà formalizzata con scambio di corrispondenza tra i legali rappresentanti delle parti.

Art. 9 - Modalità di remunerazione delle attività



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

1. Per gli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale, l'AOUP corrisponde in anticipazione mensile alla Fondazione l'80% di 1/12 dell'importo complessivamente fatturato l'anno precedente a quello di riferimento;



2. Il conguaglio sarà effettuato previa verifica tra l'importo fatturato dalla Fondazione e quello riconosciuto e valorizzato dalla Regione Toscana. La remunerazione delle attività avverrà entro trenta giorni dalla presentazione della fattura di conguaglio;

3. Per gli utenti non assistiti dal servizio sanitario nazionale la Fondazione provvederà alla riscossione diretta degli oneri connessi alla erogazione delle prestazioni;

4. Per gli utenti assistiti nell'ambito degli accordi di cooperazione internazionale si applicano le norme vigenti in Regione Toscana;

5. Le parti si riservano di regolamentare con atto successivo i reciproci rapporti eventualmente derivanti dall'attività resa in regime libero professionale.

Art. 10 - Modalità di conferimento dell'incarico di Direttore del Dipartimento di Neuroscienze dell'età evolutiva e di Dirigente di Struttura Complessa




delle UU.OO. Dipartimentali della Fondazione.

1. L'incarico a personale universitario di Direttore di Dipartimento di Neuroscienze dell'età evolutiva e di Dirigente di struttura complessa nelle UU.OO dipartimentali della Fondazione, viene conferito dal Presidente della Fondazione d'intesa con il Rettore dell'Università di Pisa.

Art. 11 - Accordi convenzionali integrativi specifici

1. Le parti concordano di ricomprendere nel presente atto convenzionale l'accordo per la fruizione da parte dell'A.OUP di prestazioni dei laboratori di neurochimica e neurogenetica della Fondazione, previsto come accordo specifico dall'allegato B della DGRT n.339/2005 (Protocollo di Intesa);

2. In tal senso la Fondazione si impegna ad effettuare, a mezzo dei propri laboratori di neurochimica e neurogenetica, a favore di pazienti ricoverati presso l'A.O.U.P., le prestazioni specialistiche di neurochimica indicate nell'allegato n. 2, e quelle di neurogenetica indicate nell'allegato n. 3 al presente atto convenzionale. Le modalità operative, le procedure amministrative e la modulistica inerenti la




richiesta e la fornitura di prestazioni saranno concordate tra le rispettive Direzioni Sanitarie.

3. Le prestazioni erogate dalla Fondazione su richiesta della AOUP, saranno trimestralmente fatturate dalla Fondazione con abbattimento del 15% sulle tariffe indicate nei predetti allegati, in analogia con le condizioni previste al precedente art. 8 .

Art. 12 - Istituzione di una commissione paritetica per il monitoraggio dell'appropriatezza dell'attività assistenziale

1. Viene istituita una commissione paritetica incaricata di effettuare il monitoraggio sull'appropriatezza dell'attività assistenziale di Neuropsichiatria Infantile, di ricovero e ambulatoriale, svolta dalla Fondazione. La Segreteria della Commissione è affidata alla Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana.

2. La commissione è costituita da 7 membri di cui 3 designati dalla Fondazione, 1 designato dall'AOUP, 1 designato dall'ASL 5 di Pisa e 1 dal Comitato dell'Area Vasta Nord Ovest , garantendo la rappresentanza della branca specialistica di Neuropsichiatria Infantile e delle Direzioni Sanitarie. Il coordinamento della Commissione è



affidato ad un ulteriore componente designato dalla AOUP, all'interno del Dipartimento di Staff. Le designazioni effettuate dai legali rappresentanti degli enti, dovranno essere acquisite dal Direttore Generale della AOUP, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di stipula del presente atto convenzionale.

3. La composizione della Commissione in base alle designazioni effettuate, è formalizzata con delibera del Direttore Generale della AOUP, da adottare entro 30 giorni dalla acquisizione delle comunicazioni di designazione di cui al comma 2.

In caso di mancata o tardiva comunicazione da parte degli enti interessati di una o più designazioni il Direttore Generale AOUP, provvede alla formalizzazione delle nomine di cui al comma 3 sulla base delle designazioni pervenute entro il termine fissato.

4. La Commissione produce con cadenza semestrale report e relazioni sull'andamento dei ricoveri e dell'attività specialistica ambulatoriale, e li sottopone - a cura del coordinatore - all'attenzione dei contraenti della presente convenzione, all'Azienda USL 5 e del Comitato di Area Vasta.

TITOLO III : ATTIVITA' DI RICERCA ED INNOVAZIONE



[Handwritten signature]

TECNOLOGICA



Art. 13 - Rapporti di collaborazione per la ricerca e l'innovazione tecnologica

1. Le parti danno atto che lo sviluppo e la crescita del settore della Neuropsichiatria infantile non può che avvenire in un contesto di analogo sviluppo delle specialità connesse di competenza dell'A.O.U.P..

Pertanto anche in tali ambiti le linee strategiche saranno confrontate a cadenza annuale.

2. La Fondazione Stella Maris è riconosciuta dal Ministero della salute quale Istituto di Ricovero a Carattere Scientifico (IRCCS) ed in tale veste istituzionale effettua ricerche a carattere traslazionale. Il Direttore Scientifico dell'IRCCS è il responsabile dell'elaborazione delle linee strategiche generali della ricerca in base alle normative vigenti. Sia per il tradizionale rapporto che lega la Fondazione all'Università di Pisa, sia per sostenere la migliore strategia di progettualità e risorse tra i programmi di ricerca dell'IRCCS e la ricerca universitaria, le parti concordano che la nomina di Direttore Scientifico avvenga sentito il Rettore dell'Università di Pisa.

3. Per l'espletamento delle attività di ricerca la



A handwritten signature in black ink.




A handwritten signature in black ink.

Fondazione può avvalersi di personale universitario assegnato dal Rettore della Università degli Studi di Pisa. Il personale Universitario attualmente individuato è specificato nell'allegato 4 al presente atto. Il successivo periodico aggiornamento di detto allegato potrà avvenire, ove necessario, con scambio di corrispondenza a firma dei legali rappresentanti delle parti contraenti. Sono a carico della Fondazione tutte le spese per garantire al personale universitario assegnato idonea copertura assicurativa per i compiti di ricerca ad esso attribuiti nell'ambito della Fondazione stessa.

Con specifico riferimento al personale di cui all'allegato 4 si precisa che i relativi rapporti economici sono regolamentati da apposita e separata convenzione stipulata fra l'Università di Pisa e la Fondazione Stella Maris (prot 1/6 anno 2008 num 134111 del 3.10.08 prot. di uscita).

Detto personale ha di fatto iniziato lo svolgimento dell'attività che ne costituisce l'oggetto e la propria attività di ricerca presso l'IRCCS Stella Maris fin dal gennaio 2009 ed è pertanto con decorrenza da tale data che deve intendersi instaurato il rapporto di collaborazione con



A handwritten signature in black ink.



A handwritten signature in black ink.

l'IRCCS Stella Maris anche ai fini del presente accordo attuativo.

TITOLO IV : ATTIVITA' DIDATTICA E DI FORMAZIONE

Art. 14 Apporti reciproci nell'attività di docenza e partecipazione del personale ad eventi formativi aziendali

1.L'A.O.U.P. dà atto che con D.G.R.T. n.134 del 31/01/2005 viene stabilito il coinvolgimento della Fondazione nel programma di accreditamento degli eventi formativi di cui alla D.G.R.T. n. 849/2002.

2.Per consentire la migliore integrazione possibile, a cadenza annuale è previsto un incontro tra i Responsabili della Formazione dell'A.O.U.P. e della Fondazione per razionalizzare i percorsi formativi.

3. Viene sviluppata l'attività di scambio reciproco di docenti per eventi formativi previsti nei rispettivi piani aziendali di aggiornamento e formazione. A tale scopo i dipendenti dei due enti vengono considerati "interni".

4. Viene sviluppata l'attività di scambio reciproco di personale dipendente nella partecipazione agli eventi formativi previsti nei rispettivi piani aziendali di aggiornamento e formazione.

TITOLO V : ATTIVITA' UNIVERSITARIA .



Art. 15 - L' IRCCS Stella Maris quale sede universitaria nell'ambito della facoltà di Medicina e Chirurgia

1. L'IRCCS Stella Maris è sede dei seguenti corsi:

a) Insegnamento di Neuropsichiatria Infantile nel Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia.

b) Scuola di Specializzazione in Neuropsichiatria Infantile.


c) Corso di Laurea per Terapisti della Neuro e psicomotricità dell'Età Evolutiva.

2. Nell'ambito del presente rapporto convenzionale potranno essere annualmente attivati ulteriori Corsi quali Corsi di Perfezionamento in Neurologia dell'Età Evolutiva e in Psichiatria dell'Età Evolutiva, Dottorati di Ricerca, Masters ed altri.).

Art. 16 - Settori di ricerca interessati

I settori di ricerca interessati riguardano la Neurologia, la Psichiatria e la Riabilitazione dell'infanzia e dell'adolescenza ed altri settori scientifici a questi affini quali, ad esempio, la Psicologia dello Sviluppo.

Art. 17 - Predisposizione di programmi comuni di attività relativamente alla ricerca ed alla didattica



Handwritten signature




Handwritten signature

1. L'Università, l'AOUN e la Fondazione, che svolgono ciascuno per le proprie competenze istituzionali attività di ricerca scientifica autonoma, convengono di collaborare in modo sinergico anche attraverso la predisposizione di programmi di ricerca comuni, da realizzare nelle rispettive strutture, in modo coordinato, con modalità da definire per ciascun programma da parte dei singoli responsabili scientifici.

2. Particolare rilievo viene riconosciuto al progetto Imago 7 che le parti identificano come esempio significativo di programma comune e come strumento di agevolazione della concertazione in materia di Ricerca.

Art 18 - Personale dell'Università di Pisa convenzionato con la Fondazione

Il personale dell'Università di Pisa incluso nella presente convenzione all'atto della sua stipula è riportato negli allegati 1 voce B) e 4. Gli allegati indicano il ruolo universitario e il ruolo all'interno della Fondazione. Il successivo periodico aggiornamento di detti allegati potrà avvenire, ove necessario, con scambio di corrispondenza a firma dei legali rappresentanti delle parti contraenti, come già precisato all'art.



3 comma 3 ed all'art. 13 comma 3 del presente atto.

Art. 19 - Diritti e doveri del personale universitario convenzionato con la Fondazione. Pubblicazioni scientifiche.

1. Il personale universitario convenzionato gode dei diritti spettanti al personale della Fondazione con profilo corrispondente e deve ottemperare agli obblighi stabiliti dal regolamento della Fondazione, purché non incompatibili con la legislazione statale sullo stato giuridico del personale universitario.

2. Ha accesso alle strutture ed ai fondi di ricerca della Fondazione secondo quanto stabilito dallo Statuto e dal Regolamento della Fondazione e partecipa agli organi collegiali di natura tecnico scientifica della Fondazione, secondo quanto stabilito dallo Statuto della Fondazione.

3. Per l'indicazione del tempo da dedicare all'attività di assistenza nel tempo uomo del personale universitario convenzionato per l'assistenza presso la Fondazione, si applicano le normative previste per il personale universitario operante presso l'AOUP.

4. Al personale universitario viene assicurata la piena autonomia per quanto riguarda la ricerca e la



A handwritten signature in black ink.




A handwritten signature in black ink.

didattica universitaria svolta presso la Fondazione, nonché la possibilità di utilizzare le strutture ed i locali della Fondazione per quanto sopra, favorendo la proficua integrazione con le finalità della Fondazione e prevedendo le modalità di rimborso per le eventuali spese necessarie per tali attività.

5. Al personale universitario viene assicurata la possibilità di svolgere attività universitaria in conto terzi, stipulando il contratto con il Dipartimento di afferenza, secondo quanto stabilito dal regolamento dell'Università, previa la valutazione da parte dell'IRCCS di eventuali incompatibilità con la propria attività, e la determinazione dei rimborsi per spese derivanti dall'uso di attrezzature ed altro di proprietà della Fondazione;

6. Il personale universitario collabora all'attività formativa attribuita alla Fondazione in base ai protocolli regionali siglati;

7. Si rinvia a quanto precisato dai precedenti artt. 3 e 13, comma 3 per quanto attiene la copertura assicurativa per i compiti assistenziali e di ricerca attribuiti al personale universitario nell'ambito della Fondazione.



A handwritten signature in black ink.



A handwritten signature in black ink.


8. Per le pubblicazioni scientifiche, il personale universitario convenzionato ed il personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale che opera presso la Fondazione, utilizza la doppia affiliazione. Le parti precisano che il personale assegnato alla Fondazione ai sensi della presente convenzione, presta la propria attività esclusivamente presso l'IRCCS.

Art.20 - Diritti e doveri del personale della Fondazione utilizzato per le attività universitarie di didattica e di ricerca

1. Il personale dipendente della Fondazione può assumere incarichi didattici a diversi livelli (Corsi di laurea, Specializzazione, Dottorato, masters come Docenti, Coordinatori didattici, Tutors), previa autorizzazione del Direttore Generale della Fondazione;

2. Nell'atto autorizzativo viene anche indicato se le prestazioni richieste vengono svolte in tutto od in parte in orario di servizio, ed in tal caso anche le eventuali modalità compensative da stabilirsi tra i due enti;

3. Allorquando le prestazioni in orario di servizio vengono ad occupare una larga parte del tempo dell'operatore (si fa riferimento per esempio a



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

ruoli di coordinamento del tirocinio per quanto riguarda i Corsi di Laurea aventi sede presso la Fondazione), la Fondazione può accedere ai rimborsi eventualmente conferiti a tal fine dalla Regione e dalla Università ed ai ruoli specifici sostitutivi da concordare con la AOUP e la Regione.



Art.21 - Diritti e doveri degli allievi dei Corsi di Laurea, di Specializzazione, Dottorato e Master

1. Agli studenti allievi dell'Università di Pisa interessati alla attività dell'IRCCS è consentito l'accesso alle strutture della Fondazione riportate nelle planimetrie elenco allegato al n. 5 del presente atto.

2. La Fondazione si fa carico degli aspetti assicurativi sia per quanto riguarda i danni propri, che i danni provocati a terzi durante l'attività di specializzazione e di ogni altro tipo di danno previsto dalle medesime polizze.

3. I medici iscritti alla Scuola di Specializzazione in Neuropsichiatria Infantile svolgono la propria attività assistenziale specialistica nella materia, secondo quanto stabilito dal regolamento della Scuola, presso il Dipartimento assistenziale della Fondazione;

4. La Fondazione è sede di tirocinio per gli



MM

allievi di altri corsi di specializzazione, per il corso di Laurea specialistica di Medicina e Chirurgia, per i corsi di laurea delle professioni sanitarie e per altri corsi di laurea interessati. Il numero degli allievi accettabili per ogni tipologia di Corso verrà concordato annualmente dall'IRCCS con le Presidenze dei Corsi di Laurea.


5. Tirocini elettivi possono essere svolti da parte di allievi di altri Corsi previa autorizzazione del Presidente della Fondazione;

6. Gli allievi hanno l'obbligo di rispettare regolamenti e carta di servizio della Fondazione.

7. I dipendenti della Fondazione assicurano il necessario supporto per lo svolgimento proficuo dell'attività formativa.

Art. 22 - Utilizzazione delle strutture (aule, laboratori, altre) e delle apparecchiature di pertinenza delle due Istituzioni

1. La Fondazione mette a disposizione per l'attività universitaria le aule, gli uffici per il personale universitario docente e per gli allievi, i locali di segreteria come risulta dalle planimetrie allegate al presente atto al n. 5, le cui spese di manutenzione ordinaria sono a carico dell'Università.



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

2. L'Università potrà remunerare in tutto o in parte eventuali spese di costruzione ed allestimento di nuove strutture dedicate, ed eventuali spese di manutenzione straordinaria dei locali della Fondazione messi a disposizione delle attività universitarie previo accordo specifico preventivo tra le parti;


3. L'AOUP può mettere a disposizione presso le proprie strutture ambulatori la cui collocazione è da concordare tra le parti, in cui svolgere attività concordata ai fini di ricerca, di didattica e delle attività assistenziali ad esse collegate.

Art. 23 - Servizi bibliotecari

La Biblioteca della Fondazione Stella Maris collabora con la Biblioteca della Facoltà di Medicina e Chirurgia e con il Sistema Bibliotecario di Ateneo. Gli accordi operativi di questa collaborazione saranno concordati tra le parti.

Art. 24 Servizi di Rete

L'università mette a disposizione della Stella Maris i propri servizi di rete di Ateneo. Le modalità di erogazione del servizio, i diritti e gli obblighi e i corrispettivi sono definiti in appositi atti aggiuntivi.



MM

ART. 25 Dottorati di ricerca



1. L'Università favorisce la stipula di convenzioni con l'IRCSS per la partecipazione dell'IRCSS a programmi nelle proprie scuole di Dottorato. Le convenzioni potranno prevedere la partecipazione di ricercatori dell'IRCSS ai Consigli di Programma in qualità di esperti alle commissioni per gli esami di valutazione finale delle Scuole di Dottorato. Le strutture di ricerca dell'IRCSS potranno essere rese disponibili per lo svolgimento di attività di ricerca dei Dottorandi, subordinatamente all'approvazione del Consiglio di programma.

2. Possono essere ammessi in soprannumero senza borsa di studio gli idonei dei concorsi di ammissione che abbiano un rapporto formalizzato con l'IRCSS per la durata del corso, il cui compenso non sia inferiore alla borsa di dottorato previo parere favorevole del Consiglio della Scuola di Dottorato e delle strutture dell'IRCSS cui afferiscono.

Art. 26 - Disposizioni in materia di privacy

1. Le parti si impegnano reciprocamente alla tutela dei dati personali.

2. Nell'esercizio delle attività disciplinate dalla presente convenzione, la parte che richieda



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

all'altra prestazioni comportanti l'interscambio di dati personali è individuata quale titolare del trattamento dati; la parte che tratta i dati in esecuzione della prestazione è designata quale responsabile del trattamento dati ed è tenuta ad assicurare nell'ambito della propria organizzazione l'adempimento di tutti gli obblighi prescritti dal Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i. Il conferimento dei reciproci obblighi è attestato nella modulistica in uso.

TITOLO VI: DURATA, MODIFICHE, REGISTRAZIONE E SPESE

Art 27 - Durata

La presente convenzione ha la durata di anni tre decorrere dalla data di sottoscrizione.

S' intende risolta nel caso di disdetta del più volte citato protocollo d'intesa tra Regione Toscana e Fondazione Stella Maris. Le parti danno atto che le prestazioni oggetto di reciproca collaborazione, di cui al pregresso accordo attuativo, sono state di fatto erogate per comune volontà delle parti anche oltre la data di scadenza dello stesso e che, per le attività prestate dal 1° aprile 2010 fino alla data di stipula, saranno applicate a sanatoria modalità e termini del presente accordo.



Art.28 - Modifiche

La presente convenzione potrà essere modificata, previo accordo tra le parti a seguito dell'emanazione di nuovi indirizzi attuativi conseguenti all'eventuale aggiornamento del Protocollo d'Intesa, così come previsto nel paragrafo dedicato alla Stella Maris del punto 4.8.2.2. (Istituti Scientifici, I soggetti interessati) del Piano Sanitario Regionale 2005-2007, richiamato al paragrafo 8.5.3. ('Gli Istituti Scientifici') dal vigente Piano Sanitario Regionale 2008-2010.

Art. 29 - Registrazione e spese

Le spese di bollo e di registro sono a carico delle parti in uguale misura.

Letto, approvato e sottoscritto.


Pisa, li 16/9/2010



Università Pisana

Il Direttore Generale

Dott. Carlo R. Tomassini



Pisa

Il Rettore

Prof. Marco Pasquali

Per la Fondazione
Stella Maris

Il Presidente

Avv. Giuliano Maffei



ELENCO DEGLI ALLEGATI

Allegato 1 : Personale SSN e Personale Universitario assegnato da AOUP per l'attività assistenziale

1 A) Elenco personale del SSN operante presso la Stella Maris



1 B) Elenco personale universitario in convenzione operante presso la Stella Maris

Allegato 2 : Prestazioni di Neurochimica erogate dalla Fondazione e relative tariffe

Allegato 3 : Prestazioni di Neurogenetica erogate dalla Fondazione e relative tariffe

Allegato 4 : Personale universitario assegnato dalla Università per attività di ricerca

Allegato 5 : Planimetrie



ALLEGATO 1

Personale SSN e Personale Universitario assegnato da AOUP per l'attività assistenziale

1-B Elenco personale universitario in convenzione operante presso la Stella Maris

matricola	Nome e cognome	Ruolo	equiparazione
5833	Cioni Giovanni	Professori ordinario	equiparato al Dirigente Medico SSN
7110	Muratori Filippo	Professori Associati Ricercatore universitario	equiparato al Dirigente Medico SSN
5388	Brizzolara Daniela		equiparato al dirigente sanitario SSN




1-A Elenco personale del SSN operante presso la Stella Maris

51770	Martini Alberto	Sanitario	dirigente medico
-------	-----------------	-----------	------------------

in servizio al 30/06/2010

ALLEGATO 1



Personale SSN e Personale Universitario assegnato da AOUP per l'attività assistenziale



Allegato 2 Prestazioni di Neurochimica erogate dalla Fondazione e relative tariffe

Codice Stella Marie	Codice Nomenclatura Tariffaria Regionale	Descrizione	Materiale biologica	Tariffa proposta (Euro)
LNC01	90.07.6	Amino Acidi plasmatici quantitativi	P	103,00
LNC02	90.07.6	Amino Acidi urinari quantitativi	U	103,00
LNC03	90.07.6	Amino Acidi su liquor quantitativi	L	103,00
LNC04		Fenilalanina	P	10,00
LNC05		Tirosina	P	10,00
LNC06		Acidi organici urinari	U	154,00
LNC07		Mucopolisaccaridi quantitativi	U	30,00
LNC08		Mucopolisaccaridi qualitativi	U	51,00
LNC09		Oligosaccaridi	U	41,00
LNC010		Ariisolfatasi A	Leu	51,00
LNC011		Ariisolfatasi B	Leu	51,00
LNC012		Beta-glicuronidasi	Leu	51,00
LNC013		Acido 5 idrossilindolacetico	L	30,00
LNC014		Metaboliti delle Catecolamine	L	60,00
LNC015		Acido guanidinoacetico e creatina	P	155,00
LNC016		Acido guanidinoacetico e creatina	U	155,00
LNC017		Acido guanidinoacetico e creatina	L	155,00
LNC018		Guanidinoacetatometiltransferasi (GAMT)	Linfoblasti	200,00
LNC019		Arginina-glicina amidinotransferasi (AGAT)	Linfoblasti o Linfociti	200,00
LNC020		Uptake della creatina	Linfoblasti o Fibroblasti	200,00
LNC021		Separazione leucociti o linfociti	S	20,00
LNC022		Elettroforesi sialotransferrina	P	40,00
LNC023		Proteine (dosaggio su cellule)		40,00
LNC024	90.16.9	Creatinina urinaria	U	1,24
LNC025		Acido lattico	P	15,00
LNC026		Acido lattico	L	15,00

Legenda: P- plasma; U-urine; S-sangue; L-liquor; Leu- leucociti



Handwritten signature

IL DIRETTORE SANITARIO
Dr. Giuseppe De
Handwritten signature




Handwritten signature

Allegato 3 Prestazioni di neurogenetica erogate dalla Fondazione e relative tariffe

Codice Stella Maris	Descrizione Esame	Codice Nomenclatore Tariffario Regionale	Descrizione	Prezzo (euro)
LNG01	Gene ARX	91.30.3 X 2	Analisi per sequenziamento	311,90
		91.38.1 X 2	ricerca mutazione DGGE	241,20
		91.36.5	estrazione DNA o di RNA	45,45
			tot.le	598,55
LNG02	Gene CDKL5	91.30.3 X 2	Analisi per sequenziamento	311,90
		91.38.1 X 6	ricerca mutazione DGGE	723,60
		91.36.5	estrazione DNA o di RNA	45,45
			tot.le	1080,95
LNG03	Gene SCN2A	91.30.3 X 4	Analisi per sequenziamento	623,80
		91.38.1 X 13	ricerca mutazione DGGE	1567,80
		91.36.5	estrazione DNA o di RNA	45,45
			tot.le	2237,05
LNG04	Gene AGAT	91.30.3 X 6	Analisi per sequenziamento	935,70
		91.36.5	estrazione DNA o di RNA	45,45
			tot.le	981,15
LNG05	Gene CT1/SLC6A8	91.38.1 X 5	ricerca mutazione DGGE	779,75
		91.36.5	estrazione DNA o di RNA	45,45
			tot.le	825,20
LNG06	Gene ALG1	91.30.3 X 3	Analisi per sequenziamento	467,85
		91.36.5	estrazione DNA o di RNA	45,45
			tot.le	513,30
LNG07	Gene ALG9	91.30.3 X 3	Analisi per sequenziamento	467,85
		91.36.5	estrazione DNA o di RNA	45,45
			tot.le	513,30
LNG08	GJA1/CX43	91.30.3 X 2	Analisi per sequenziamento	311,90
		91.36.5	estrazione DNA o di RNA	45,45
			tot.le	357,35
LNG09	Gene GAIT	91.30.3 X 6	Analisi per sequenziamento	935,70
		91.36.5	estrazione DNA o di RNA	45,45
			tot.le	981,15

LNG10	Coltura fibroblasti	91.34.1		116,80
LNG11	Coltura di linee cellulari stabilizzate con virus	91.34.2		143,60






allegato 4 - Personale Universitario assegnato da Università per attività di ricerca

11762	MORRONE Maria Concetta	PO	Facoltà di Medicina e Chirurgia
-------	------------------------	----	---------------------------------

Pisa, 6 agosto 2010


Il Coordinatore presso l'Area Istituzionale,
Organizzazione e Controllo
Massimiliano Tremati




Am.

Allegato 5 Planimetrie



IRCCS FONDAZIONE STELLA MARIS
 Edificio Via dei Giacinti, 1 - Padiglione B
 Individuazione Locali Universitari



PIANTA PIANO TERRA





PIANTA PIANO SECONDO



PIANTA PIANO PRIMO


IRCCS FONDAZIONE STELLA MARIS
 Edificio Viale dei Tirreni, 531 - Padiglione A
 Individuazione Locali Universitari



PIANTA PIANO TERRA


M
HA



